

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

implementati senza generare pressioni economiche difficilmente sostenibili da cittadini e imprese, tenendo altresì in considerazione le peculiarità orografiche e meteo-climatiche del bacino padano, che favoriscono l'accumulo degli inquinanti.

impegna la Giunta regionale

1. a fare propri gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti come obiettivi trasversali alle politiche settoriali, privilegiando quelle politiche e quegli interventi che, rispondendo alle esigenze della programmazione di settore, sono in grado di conseguire anche i risultati indicati dalla comunità scientifica e dagli indirizzi comunitari e regionali per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico;
2. a definire obiettivi di riduzione dei gas climalteranti coerenti con quelli stabiliti a livello nazionale ed europeo per il raggiungimento dei livelli di emissioni indicati dalla comunità scientifica per contenere l'aumento della temperatura globale entro i 2° C (rispetto ai livelli pre-industriali);
3. ad aggiornare in dettaglio al 2030 e in nuovi indirizzi al 2050 le pianificazioni - PEAR e PRIA - che hanno relazione diretta con i cambiamenti climatici al fine di abbattere ulteriormente le emissioni climalteranti in una prospettiva coerente alle più recenti strategie comunitarie;
4. ad armonizzare progressivamente tutte le pianificazioni di settore al piano clima della Lombardia e al piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici, come strumenti di governance che permettano e promuovano interventi tesi a ridurre l'impatto del cambiamento climatico e i relativi rischi, proteggendo le popolazioni e i beni materiali e naturali anche mediante l'aumento della resilienza della società, dell'economia e dell'ambiente;
5. ad investire in nuove politiche integrate che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi ambientali dando contemporaneamente impulso all'economia lombarda, alla crescita dell'occupazione e all'innovazione, quali ad esempio:
 - quelle nel campo della mobilità e dei trasporti (promuovendo le modalità di trasporto meno inquinanti, la mobilità condivisa e pubblica, la mobilità ciclistica ed elettrica, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, ecc.);
 - quelle nel settore della *green economy* (sostenere imprese, ricerca e innovazione attraverso lo sviluppo di una filiera lombarda, capace di fornire le tecnologie per la mitigazione dei cambiamenti climatici e di realizzare numerosi co-benefici);
 - quelle nel campo energetico (favorendo la produzione e l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e privata, la climatizzazione residenziale e del terziario, dell'illuminazione pubblica efficiente, realizzando un uso efficiente e sostenibile della biomassa legnosa per la produzione di energia in ambito residenziale e civile);
 - quelle basate sulla *circular economy* (uso razionale, riciclo e riutilizzo delle materie e sostenibilità dei cicli produttivi);
 - quelle di pianificazione del territorio e del paesaggio (limitazione consumo di suolo, riqualificazione ambientale delle aree libere, abbandonate o sottoutilizzate, rigenerazione urbana, ecc.);
 - quelle dell'agricoltura e foreste (sostenere l'innovazione in tema di riduzione di emissioni climalteranti, di aumento di efficienza energetica e di promozione del sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, promuovere filiere corte di produzione, trasformazione, distribuzione che comportino una riduzione dei trasporti, valorizzare la naturale fertilità dei suoli e le tecniche agricole a basso impatto ambientale e, in fine, promuovere la biodiversità);
6. ad assegnare adeguate risorse incrementando quanto finora stanziato per la realizzazione di interventi nei settori indicati, in stretta correlazione con l'attuazione del PRIA, finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e alla realizzazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso appositi strumenti di pianificazione e programmazione come il «piano di mitigazione» e il «piano di adattamento»;
7. a condividere con le amministrazioni e gli enti di livello locale gli obiettivi definiti, supportandoli nella promozione di

azioni e misure di carattere locale, ad esempio con l'implementazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES);

8. ad aprirsi al confronto con il sistema produttivo e delle imprese per favorire un processo di innovazione coerente con gli obiettivi stabiliti;
9. a sviluppare iniziative per migliorare l'informazione e accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto al cambiamento climatico e favorire l'assunzione di comportamenti di consumo e stili di vita più sostenibili;
10. a collaborare con il mondo dell'Università e della ricerca per orientare la definizione di programmi ed iniziative di ricerca nei campi di maggiore interesse per il raggiungimento dei risultati definiti;
11. a consolidare la dotazione di strumenti adeguati per garantire il monitoraggio dei progressi ottenuti e il supporto alle decisioni per l'aggiornamento delle strategie;
12. a farsi parte attiva nelle reti istituzionali e scientifiche internazionali sviluppando la collaborazione con quelle più rappresentative sul tema della governance del cambiamento climatico per favorire lo scambio di esperienze e per sviluppare protocolli di aggregazione e di collaborazione utili all'individuazione delle modalità più efficaci per incidere sui risultati dei prossimi negoziati e appuntamenti internazionali a partire dalla COP21 di Parigi;
13. ad aggiornare il Consiglio sull'attuazione complessiva delle iniziative, delle politiche e dei piani settoriali adottati;

La presente risoluzione è comunicata al Parlamento italiano, al Governo italiano - Presidenza del Consiglio di Ministri, alla Giunta regionale e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quagliani

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/911
Risoluzione concernente l'applicazione della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 53 approvata dalla Commissione IV in data 26 novembre 2015;

a norma dell'articolo 38, comma 2 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	59
Consiglieri votanti	n.	58
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la risoluzione n. 53 concernente l'applicazione della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la direttiva 2006/123/CE in materia di servizi del mercato interno, meglio nota come «direttiva Bolkestein», reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;
- il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità non-ché i tempi di applicazione degli stessi;
- ai sensi della direttiva in oggetto, gli stati membri non possono negare l'accesso al mercato a particolari forme giuridiche d'impresa (principio di non discriminazione) e non possono impedire l'apertura di nuove strutture di vendita se non per motivi imperativi di interesse generale (libertà di accesso e circolazione nei mercati);
- l'articolo del 70 d.lgs. 59/2010 (in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) rinvia la definizione dei cri-

teri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'adozione di una successiva Intesa di Conferenza Unificata stato-regioni;

- l'articolo 16 del citato d.lgs. 59/2010 (articolo 12 della direttiva europea), in particolare, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati rionali;
 - l'equiparazione della nozione di «risorse naturali», sempre all'articolo 16, con quella di «posteggi in aree di mercato» risulta impropria, vista la limitata durata oraria settimanale dell'occupazione, e potrà generare in prospettiva una forte concorrenza nel settore, che richiede un accompagnamento ai soggetti tradizionalmente presenti sul mercato, quelle ditte individuali e micro imprese che ne costituiscono l'essenza stessa, al fine di evitare il rischio che questa non sia sostenibile per gli operatori ambulanti.
 - infatti, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone ed evitando in tal modo una oggettiva sperequazione finanziaria, fiscale ed operativa tra operatori del medesimo settore;
 - alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
 - il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70, del citato d.lgs. n. 59/2010, è stata adottata un'intesa in sede di conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle concessioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle concessioni dei posteggi da 9 a 12 anni e, in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita», priorità che l'Intesa non reitera necessariamente;
 - pur riconoscendo all'Intesa di aver introdotto, su espressa richiesta delle Regioni, importanti tutele alle micro imprese, anche con la limitazione del numero massimo di posteggi concedibili ad uno stesso soggetto, nonché prevedendo criteri che salvaguardano la professionalità acquisita, essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'articolo 12 della direttiva (articolo 16 del d.lgs. n. 59/2010);
 - le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano l'esigenza di un intervento volto a colmare le lacune esistenti rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnata, inoltre, sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali.
- confermati
- fino alla ridefinizione del quadro giuridico europeo e nazionale, gli esiti della intesa del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
- rinviando
- alla discussione in commissione del progetto di legge n. 268 eventuali approfondimenti tecnici concernenti la cessione delle concessioni dei posteggi (anche allo scopo di evitare effetti speculativi), nonché la valutazione circa l'opportunità di implementare la disciplina regionale attraverso specifici indirizzi ai comuni al fine di dare uniformità alle norme in materia di commercio ambulante;

invita la Giunta regionale

ad agire nelle opportune sedi nazionali ed europee affinché vengano attivati tutti gli strumenti idonei al fine di cercare di rivedere la «Direttiva Bolkestein» per tutelare maggiormente gli operatori ambulanti e le micro imprese operanti nel settore, che rappresentano il tessuto tradizionale socio-economico dell'Italia; in particolare, sia stabilito che:

- a) i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse naturali» e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 del d.lgs. 59/2010;
- b) l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche è assegnata, in via prioritaria, alle imprese individuali e alle società di persone.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenia Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/912

Mozione concernente il trattamento fiscale agevolato per le produzioni di tartufo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 331 presentata in data 26 novembre 2015; a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 52
Consiglieri votanti	n. 50
Non partecipano alla votazione	n. 2
Voti favorevoli	n. 50
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 331 concernente il trattamento fiscale agevolato per le produzioni di tartufo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

il tartufo, pur essendo un prodotto che nasce dalla terra, non è fiscalmente parificato agli altri prodotti agricoli. Infatti la tassazione riguardante l'IVA è diversa rispetto a questi (22 per cento anziché 4 per cento) e chiaramente questo aspetto incide sul prezzo di vendita al pubblico;

considerato che

attraverso studi e sperimentazioni in campo, ancora in fase di definizione scientifica, si è riusciti a realizzare un processo che permette la riproduzione del tartufo nero e bianchetto attraverso la micorizzazione di piante simbionte, che consiste nel mettere a contatto le radici di piante vocate alla produzione di tartufo con le spore del tartufo stesso. Tale attività permetterà, dopo circa una decina di anni, la produzione del fungo ipogeo. Ciò comporterà un investimento lungo da parte del possessore del terreno sia in termini economici sia in termini di rientro di capitale;

considerato, inoltre, che

non essendo considerata un'attività agricola, non gode quindi dei trattamenti fiscali agevolati tipici del settore agricolo;

tenuto conto che

- una volta maturate le piante per la produzione di tartufo, l'agricoltore raccoglierà i frutti e, se vorrà venderli, il ricavato non rientrerà nel reddito agricolo bensì nel reddito d'impresa (pari ad un'azienda commerciale caratterizzata da una tassazione molto più alta);
- un esempio di un modello ideale a livello fiscale, è rappresentato dal trattamento rivolto alle colture dei funghi porcini, gli ovuli e le spugnole il ricavato della vendita dei quali viene inserito nel reddito agricolo, nonostante siano considerati prodotti di lusso;

tenuto, inoltre, conto che

con il nuovo orientamento al «greening», cioè ad un'agricoltura più sostenibile promossa dall'attuale PAC 2014/2020, la tartuficoltura potrebbe rappresentare una soluzione ecocompatibile, in quanto il tartufo per nascere non ha bisogno di input umani bensì solo di ambienti puliti. Questo vuole dire che se si favorissero gli agricoltori a utilizzare la parte dei propri terreni non coltivati in maniera tradizionale, ma verso la realizzazione di tartufoie (come viene anche imposto dall'attuale PAC 2014/2020), si favorirebbe in aggiunta lo sviluppo di un paesaggio caratterizzato da una biodiversità maggiore;